



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Direzione servizi postali

DETERMINA N. 12/26/DSP

**ARCHIVIAZIONE PARZIALE PER INTERVENUTO PAGAMENTO DELLA
SANZIONE IN MISURA RIDOTTA IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI DEL
COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 6, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 261/1999,
CON L'ART. 9, COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL REGOLAMENTO
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 388/24/CONS E CON L'ART. 4 COMMA 1
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 109/25/CONS, E CON L'ART. 9
COMMA 1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 109/25/CONS
NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON
ATTO DI CONTESTAZIONE N. 6/26/DSP NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
GOFO ITALIA S.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo,



dalla delibera n. 286/23/CONS (di seguito denominato Regolamento sanzioni) dell'8 novembre 2023;

VISTO l'atto di contestazione n. 6/26/DSP, del 17 giugno 2026, notificato in pari data, con il quale sono state contestate a Gofa Italia s.r.l. le seguenti violazioni, per aver svolto attività postale con riferimento a servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver ottenuto la prescritta licenza individuale, senza aver predisposto la Carta dei servizi e senza aver attivato procedure di risoluzione delle controversie con l'utenza:

- la violazione del combinato disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del regolamento allegato alla delibera 388/24/CONS per la cui inosservanza è prevista, al termine del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.lgs. n. 261/1999, una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- la violazione del combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 261/1999, all'art. 9, comma 2, lettere b) e c) dell'allegato A alla delibera n. 388/24/CONS e all'art. 4, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 109/25/CONS per la cui inosservanza è prevista, al termine del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.lgs. n. 261/1999, una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 100.000,00 (centomila/00);
- la violazione del combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 261/1999 e all'art. 9, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 109/25/CONS, è prevista, al termine del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.lgs. n. 261/1999, una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 100.000,00 (centomila/00);

VISTA la memoria difensiva trasmessa in data 17 luglio 2026 e acquisita al protocollo n. 0265287, in cui la Società ammette gli addebiti relativi all'assenza di Carta dei Servizi e alla mancata attivazione delle procedure di risoluzione delle controversie con l'utenza, dichiarando di volersi avvalere del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione nei termini di legge, opponendosi tuttavia alla contestazione mossa relativamente all'inidoneità del titolo abilitativo posseduto;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. AGCOM n. 0299500 del 7 agosto 2026, con la quale la Società ha trasmesso a questa Direzione copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in pari data in favore della Tesoreria dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta in misura pari a euro 20.000,00 (diecimila/00), con riferimento a solo due delle tre violazioni contestate, come precisato nella memoria difensiva;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe in relazione alle due violazioni per cui è intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta;



DETERMINA

Il procedimento sanzionatorio n. 6/26/DSP avviato nei confronti della società Gof Italia s.r.l. con sede legale in Lainate (MI) in Via Juan Manuel Fangio, 11, CAP 20045, è archiviato per la parte riguardante la violazione del combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 261/1999, all'art. 9, comma 2, lettere b) e c) dell'allegato A alla delibera n. 388/24/CONS e all'art. 4, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 109/25/CONS e la violazione del combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 261/1999 e all'art. 9, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 109/25/CONS, in quanto la predetta Società, per queste due violazioni, ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il procedimento sanzionatorio, per la parte riguardante la violazione del combinato disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del regolamento allegato alla delibera 388/24/CONS, seguirà l'ordinario iter procedimentale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 2 settembre 2026

Il Direttore
Ivana Nasti